

**COMUNE DI RIOLA SARDO
PROVINCIA DI ORISTANO**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LA RACCOLTA
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.**

INDICE

Art. 1	Definizione del regime di privativa
Art. 2	Istituzione della tassa
Art. 3	Tassa giornaliera di smaltimento
Art. 4	Oggetto
Art. 5	Limite di applicazione territoriale
Art. 6	Soggetti passivi
Art. 7	Superficie tassabile
Art. 8	Locali ed aree tassabili
Art. 9	Classificazione dei locali ed aree tassabili
Art. 10	Distributori di carburante
Art. 11	Parti comuni del condominio
Art. 12	Multiproprietà e centri commerciali
Art. 13	Locali ed aree intassabili
Art. 14	Principi generali di assimilazione dei rifiuti speciali
Art. 15	Criteri qualitativi di assimilazione dei rifiuti speciali
Art. 16	Riduzioni
Art. 17	Riduzioni della tassa per motivi di servizio
Art. 18	Agevolazioni
Art. 19	Agevolazioni speciali
Art. 20	Destinazione promiscua
Art. 21	Denunce
Art. 22	Variazioni e cessazioni
Art. 23	Funzionario responsabile
Art. 24	Controlli delle denunce
Art. 25	Accesso agli immobili
Art. 26	Presunzione semplice
Art. 27	Accertamento
Art. 28	Riscossione
Art. 29	Riscossione coattiva
Art. 30	Addizionale provinciale
Art. 31	Rimborsi
Art. 32	Sanzioni ed interessi
Art. 33	Sanzioni amministrative
Art. 34	Abrogazioni
Art. 35	Entrata in vigore
Art. 36	Norme di rinvio

Art. 1

Definizione del regime di privata

Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati competono obbligatoriamente al Comune di RIOLA SARDO che le esercita con diritto di privata.

È fatto divieto per gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta di abbandonare ovvero scaricare rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico.

Questi sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni nei contenitori vicini.

Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori o detentori dei rifiuti stessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 188 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e del regolamento di igiene urbana del Comune di RIOLA SARDO.

Art. 2

Istituzione della tassa

È istituita nel Comune di RIOLA SARDO la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati applicata ai sensi del capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n° 507 e per gli effetti e le disposizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del citato Decreto Legislativo n° 507 del 1993, nonché dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, disciplina i criteri di applicazione della tassa annuale e della tassa giornaliera, determina la classificazione delle categorie dei locali e delle aree scoperte avendo riguardo alla loro omogenea potenziale capacità di produrre rifiuti urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione della tariffa.

Art. 3

Tassa giornaliera di smaltimento

È istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, comunque, la tassa si applica secondo le disposizioni di cui all'art. 77 del D.Lgs. 507/1993.

La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocate sul suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e palestre, utilizzati eccezionalmente per attività diverse da quelle agonistico-sportive.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente le voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani

interni.

La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:

- a. le occupazioni occasionali, di durata non superiore ad otto ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro;
- b. le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un ora;
- c. le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori o piante ornamentali all'esterno di fabbricati ad uso civile o abitazione, o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempreché detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
- d. le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico di merci;
- e. le occupazioni di durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per operazioni di trasloco.

Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente Regolamento.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Art. 4

Oggetto

La tassa ha per oggetto il servizio relativo allo smaltimento – nelle varie fasi del conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarica sul suolo e nel suolo – dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali ad essi assimilabili a norma di legge.

Il mancato utilizzo del servizio non comporta l'esclusione dal pagamento della tassa.

L'applicazione della tassa avrà riguardo ai locali e alle aree ubicati nelle zone menzionate al successivo articolo 5.

La tassa è dovuta per intero anche se nelle zone suddette è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Art. 5

Limiti di applicazione territoriale

L'applicazione della tassa è limitata alla zona di territorio comunale in cui è attuato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni e assimilati.

La tassa è in ogni modo dovuta per intero anche in assenza delle delimitazioni di cui al precedente comma quando il servizio di raccolta sia – di fatto – attuato nella zona.

È fatta salva la facoltà del Comune di RIOLA SARDO di estendere il regime di privativa ad insediamenti sparsi ubicati dalle zone perimetrale sopra menzionate.

Fermo restante, per chi produce rifiuti, l'obbligo del conferimento nei contenitori vicini, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari al:

- 40% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati a distanza non superiore ad un chilometro dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di fatto servite;
- 30% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati a distanza superiore ad un chilometro dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di

fatto servite.

Art. 6

Soggetti passivi

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare conviventi con il soggetto passivo del tributo, ovvero tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Il titolo della occupazione o detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà o altro diritto reale di godimento, dalla locazione, dall'affitto, dal comodato e, comunque, dalla conduzione, dalla occupazione o dalla detenzione di fatto dei locali o delle aree soggette al tributo.

Agli effetti del presente regolamento qualsiasi contratto stipulato tra privati e definito per la traslazione della tassa a soggetti diversi da quelli individuati nei precedenti commi è nullo.

Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali e aree scoperte d'uso comune e a corrispondere la relativa tassa. Resta salva l'obbligazione tributaria dei singoli occupanti o detentori per i locali di uso esclusivo.

Art. 7

Superficie tassabile

La tassa è calcolata in regione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri. La superficie tassabile delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.

I vani scala dei singoli fabbricati sono commisurati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani.

Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 8

Locali ed aree tassabili

Sono soggetti alla tassa le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso in cui si producono o possono prodursi rifiuti urbani o speciali assimilati, fatta eccezione per quelle del successivo art. 13.

Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (*acqua, energia elettrica, gas*) o di arredamento. Le pertinenze si considerano predisposte all'uso a prescindere dalla dotazione di servizi di rete e per i locali ad uso non domestico quelli forniti comunque di impianti, attrezzature, scorte.

Alle utenze non domestiche non utilizzate sarà applicata la tariffa prevista per gli autonomi depositi di stoccaggio merci, ancorché non dotati di utenze attive ai servizi di rete.

Art. 9

Classificazione dei locali e delle aree tassabili

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, i locali ed aree sono classificabili nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

- CATEGORIA A
 - 1) Archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose;
 - 2) Scuole di ogni ordine e grado;
 - 3) Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre;
 - 4) Autonomi depositi di stoccaggio merci, parcheggi.
- CATEGORIA B
 - 1) Attività commerciali all'ingrosso;
 - 2) Parchi Gioco e parchi di divertimento.
- CATEGORIA C
 - 1) Abitazioni private;
 - 2) Attività ricettivo alberghiere (Senza somministrazione di pasti o bevande);
 - 3) Attività ricettivo alberghiere (Con somministrazione di pasti);
- CATEGORIA D
 - 1) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie;
 - 2) Circoli sportivi e ricreativi (Senza somministrazione di pasti o bevande);
 - 3) Circoli sportivi e ricreativi (Con somministrazione di pasti o bevande).
- CATEGORIA E
 - 1) Attività di produzione artigianale o industriale;
 - 2) Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili;
 - 3) Attività artigianali di servizio.
- CATEGORIA F
 - 1) Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, self-service, fastfood, mense, gelaterie e pasticcerie, rosticcerie;
 - 2) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

Art.10

Distributori e carburante

L'applicazione della tassa in capo a soggetti passivi che gestiscono le stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti non terrà conto, ai fini della commisurazione della superficie tassabile:

- a. Delle aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
- b. Delle aree su cui esiste un impianto di lavaggio degli automezzi;
- c. Delle aree con funzione meramente accessoria, quale le aree a verde, le aiuole, le aree visibilmente delimitate o contrassegnate e destinate alla sosta temporanea gratuita dei veicoli dei dipendenti e le aree visibilmente adibite in via esclusiva

all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.
Le aree destinate a parcheggio saranno incluse nella corrispondente categoria.
Parimenti i locali e le aree scoperte con destinazione d'uso diversa da quella specifica della stazione di servizio, saranno comprese nella categoria a cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tale aree.

Art. 11

Parti comuni del condominio

La superficie delle parti comuni del condominio deve essere dichiarata dai singoli condomini secondo le relative quote millesimali.

Qualora detta superficie non sia compresa nella denuncia di parte, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi nella misura:

- a. del 10% per i fabbricati uso abitazione non condominiali;
- b. del 7% se il condominio ha fino a 10 unità immobiliari;
- c. del 4% se il condominio ha fino a 25 unità immobiliari;
- d. del 2% se il condominio ha oltre 25 unità immobiliari.

Art. 12

Multiproprietà e centri commerciali

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori; fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art.13

Locali ed aree intassabili

Sono intassabili quelle superfici o quelle parti di esse ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani a norma di legge, rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Sono inoltre intassabili quei locali o quelle aree per cui ricorrono le condizioni previste dai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 62 del decreto. Sono pertanto considerati intassabili, in via esemplificativa, i seguenti locali ed aree:

- I locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo (Celle frigorifere, locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici);
- Le unità immobiliari non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;
- Le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni, o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate

- prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;
- I locali e le aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - I solai e i sottotetti di altezza inferiore a cm. 150;
- Il soggetto produttore dei rifiuti intassabili di cui ai precedenti commi è tenuto a dimostrarne le modalità di smaltimento. In caso contrario i locali e le aree saranno attratti a tassazione.

Art. 14

Principi generali di assimilazione dei rifiuti speciali

Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali classificati non pericolosi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali, che rispettino le seguenti condizioni di provenienza:

- a) derivino da attività agricole e agro-industriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e da attività di servizio di cui all'art. 184, comma 3, lett. a), d), e) e f) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni;
- b) rifiuti sanitari che:
 - derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833;
 - rientrino tra quelli non pericolosi e non a rischio infettivo di cui ai numeri da 1 a 7, lettera g) "rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani" dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;
- c) siano provenienti da locali destinati ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali di cui all'art. 184, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 15

Criteri qualitativi di assimilazione dei rifiuti speciali

Nelle more della determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione di cui all'art. 195, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 152/06, si considerano assimilati agli urbani, ai fini del presente Regolamento, i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività individuate al precedente articolo, sotto il profilo qualitativo, che:

- a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani domestici o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al punto 1.1.1, lettera a) della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale, recante "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti", purché non liquidi e di seguito riportati:
 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);

- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e similpelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali, ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 080103/080104/080105;
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 100112/101108;
 - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio: scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
 - residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);
 - accessori per l'informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli così come individuati all'articolo 227 e seguenti del D. Lgs. 152/06;
- a) per i rifiuti sanitari che abbiano le seguenti caratteristiche:
- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, altri rifiuti non pericolosi;
- spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici, anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani o in discarica in base alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 254/2003, solo nel caso in cui siano a ciò destinati nell'ambito territoriale ottimale;

c) ed inoltre, per entrambe le categorie, che il loro smaltimento negli impianti non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

Art. 16

Riduzioni

Per i locali delle attività di seguito elencate in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, anche rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi si applica una detassazione delle superfici complessive nella seguente misura percentuale, fermo restando che entro il 1° novembre di ogni anno dovrà essere presentata all'Ufficio Comunale Tributi idonea documentazione atta a determinare la quantità e la qualità dei rifiuti smaltiti e che la detassazione sarà concessa a fronte di specifica richiesta e di dichiarazione di parte:

ATTIVITA'	DETASSAZIONE
Lavanderie e tintorie	60 %
Autocarrozzerie	60 %
Autofficine per riparazione veicoli	60 %
Autofficine di elettrauto	60 %
Gommisti	60 %
Tipografie	60 %
Officine di carpenteria metallica	60%
Cantine vinicole	60%
Caseifici	60%

Art. 17

Riduzione della tassa per motivi di servizio

Qualora ricorressero le evenienze individuate al quarto comma dell'art. 59 del Decreto, la tassa è ridotta nella misura del 60 % nel rispetto delle seguenti clausole perentorie:

- a. che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato;

- b. che le circostanze giustificative della riduzione si siano verificate per un periodo continuativo non inferiore a 9 mesi;
- c. che il mancato svolgimento del servizio sia attribuibile all'Ente Locale o da chi questo delegato a gestire il servizio;
- d. che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta vengano riconosciute dal Comune di RIOLA SARDO o dalla competente autorità sanitaria;
- e. che le violazioni denunciate non siano occasionali e non siano dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta dà diritto allo sgravio o alla restituzione della tassa soltanto nei casi e alle condizioni di cui all'art. 59, comma 6 del D.Lgs. 507/1993.

Se il servizio di raccolta non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività ovvero è effettuato in grave violazione della prescrizione del regolamento comunale di igiene urbana – per cui il conferimento dei rifiuti è fatto in contenitori altrove ubicati – si applicano le riduzioni tariffarie di cui all'art. 5, secondo le distanze ivi previste.

Costituiscono ipotesi di grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di igiene urbana:

- a. la necessità di conferire i rifiuti in punti di raccolta distanti più di cinquecento metri;
- b. la periodicità della raccolta ritardata di almeno tre giorni rispetto ai prelievi previsti dal regolamento;
- c. la capacità od il numero dei contenitori ridotti di almeno un terzo rispetto a quella prestabilita.

La riduzione della tassa non è cumulativa, per cui spetta in misura unica anche nel caso in cui ricorrono contemporaneamente più ipotesi di quelle nell'art. 59, comma 4 del decreto.

La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata della interruzione o del mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.

Lo svolgimento del servizio per determinati periodi stagionali ai sensi dell'art. 59, comma 5, del decreto, comporta il pagamento della tassa annuale in misura rapportata al numero dei mesi durante i quali il servizio è stato svolto. Comunque, la tassa dovuta non potrà essere inferiore al 40% della tassa annuale.

Art. 18

Agevolazioni

La tassa è ridotta nella misura di un terzo per:

- a. le abitazioni con unico occupante, attestata da auto certificazione del contribuente;
- b. le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, od altro uso limitato e discontinuo ovvero nel caso in cui l'occupante od il detentore risieda od abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
- c. i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione.

La riduzione di cui al precedente comma viene concessa sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella dichiarazione di parte con effetto dall'anno in cui è stata presentata.

Il contribuente è tenuto a denunciare, entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni che hanno ingenerato l'agevolazione. In difetto il tributo sarà recuperato

nei termini previsti dal sesto comma dell'art. 66 del decreto.

La riduzione di cui alla lettera b) del comma 1 cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo.

La riduzione di cui alla lettera c) del comma 1 è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di sei mesi continuativi o di quattro giorni per settimana.

Art. 19

Agevolazioni speciali

La tassa è dovuta nella misura ridotta del 50% per le abitazioni non di proprietà occupate da famiglie di una o due persone ultrasessantacinquenni.

Parimenti, è ridotta del 50% per le occupazioni occupate esclusivamente da portatori di handicap con invalidità superiore al 66%.

La tassa non è dovuta per le abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei assistenziali autogestiti, nullatenenti o in condizioni di accertata indigenza – quali i titolari di pensioni sociale minima, non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti e le persone assistite perennemente dal Comune – limitatamente ai locali direttamente abitati.

Le agevolazioni di cui ai precedenti commi saranno concesse unicamente su domanda dell'avente diritto che attesterà il sussistere delle condizioni previste mediante autocertificazione.

Il Comune di RIOLA SARDO può, in qualsiasi momento, effettuare controlli o accertamenti per appurare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione.

L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che permangono le condizioni soggettive ed oggettive richieste; qualora venissero a cessare, l'interessato deve presentare all'Ufficio Comunale Tributi la denuncia prevista di cui all'art. 22 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono cessate le condizioni per l'esenzione.

Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi del 3° comma dell'art. 67 del D.Lgs. 507/93 e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 20

Destinazione promiscua

Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 21

Denunce

I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo individuati dal presente regolamento devono sottoscrivere e presentare – entro il 20 Gennaio dell'anno

successivo all'inizio della occupazione o detenzione – denuncia unica dei locali e delle aree tassabili ubicate nel territorio del Comune di RIOLA SARDO.

La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al Comune.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli utenti presso i relativi uffici.

La denuncia deve contenere, oltre quanto specificamente previsto dalla Legge:

- a. se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
- b. se trattasi di società, l'indicazione della regione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
- c. l'indicazione della superficie dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso;
- d. la ubicazione dei locali e delle aree;
- e. la data di inizio della utenza.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni che determinino un diverso ammontare del tributo.

La dichiarazione scritta del contribuente, contenente i dati previsti dal precedente comma, pervenuta a mezzo di posta può – eccezionalmente – essere accettata come denuncia.

Non sono ritenute valide, ai fini previsti dal precedente comma 1, le denunce anagrafiche, rese agli effetti della residenza o del domicilio, né le denunce di inizio attività, né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.

In occasione di iscrizioni anagrafiche, di rilascio di autorizzazioni commerciali o altre pratiche concernenti i locali interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo della denuncia di parte.

L'obbligazione tributaria decorre dal giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.

Art. 22

Variazioni e cessazioni

Il soggetto passivo ed il soggetto responsabile del tributo è tenuto a denunciare, nelle medesime forme individuate nel precedente articolo, ogni variazione relativa a locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia di variazione nel corso dell'anno produce i propri effetti dal giorno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione di locali ed aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il

tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 23

Funzionario responsabile

Il Comune di RIOLA SARDO nomina un Funzionario Responsabile della gestione della tassa a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze Divisione Centrale per la Fiscalità Locale entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.

Art. 24

Controlli delle denunce

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisite in sede di accertamento di ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici l'ufficio comunale può:

- a. rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;
- b. invitare il contribuente a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie da restituire debitamente sottoscritti;
- c. utilizzare i dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- d. richiedere ad uffici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti per la definizione delle posizioni tributarie nei confronti dei singoli contribuenti.

L'ufficio comunale può altresì richiedere all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'articolo 63, comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

Art. 25

Accesso agli immobili

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, i dipendenti, anche straordinari compreso il Corpo di Polizia Municipale, e comunque in servizio presso l'ufficio comunale tributi, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso, da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

Art. 26

Presunzione semplice

In caso di mancata collaborazione del contribuente o qualsiasi altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dell'articolo 2729 del Codice Civile.

Art. 27

Accertamento

Il Comune di RIOLA SARDO, per il tramite del servizio tributi, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

Per garantire al contribuente una più efficace difesa, qualora all'ente accertatore la tassa risulti per più anni totalmente o parzialmente evasa, l'avvio di accertamento deve essere notificato distintamente per ogni annualità.

Art. 28

Riscossione

In applicazione dell'articolo 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446 si stabilisce che gli importi dovuti per il tributo e relative addizionali, accessori e sanzioni, dovuti sulla base delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, debbano essere corrisposti mediante versamento diretto sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune.

Al fine dell'adempimento, l'Ufficio Tributi invia ai contribuenti un avviso bonario per la riscossione in quattro rate consecutive, contenente i moduli precompilati per il versamento spontaneo del tributo e con l'indicazione delle scadenze per il versamento rateizzato e per quello in unica soluzione.

In presenza di omesso pagamento alle scadenze stabilite per il versamento spontaneo del tributo, l'Ufficio notifica al contribuente l'intimazione al pagamento entro 60

giorni ed in unica soluzione dell'importo dovuto senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Decorso infruttuosamente tale termine, l'Ufficio predispone gli atti necessari per la riscossione coattiva del tributo, nelle modalità previste dal successivo art. 29, maggiorato della sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n° 471 e degli eventuali interessi maturati.

In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, in presenza di fondato pericolo per la riscossione, l'Ufficio Tributi potrà ridurre il numero di rate per il versamento spontaneo, ovvero procedere all'immediata notifica dell'intimazione al pagamento.

Art. 29

Riscossione coattiva

La riscossione coattiva della TARSU è effettuata dal Comune con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali particolarmente attraverso l'ingiunzione di cui al Regio Decreto n. 639/1910.

Il Comune può, a proprie spese, affidare la riscossione coattiva ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, ovvero agli operatori degli Stati membri stabiliti in un paese dell'Unione Europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore.

Il Comune può altresì procedere alla cessione a terzi a titolo oneroso dei crediti tributari secondo le modalità e i criteri previsti dall'art. 76 della L. 21 novembre 2000 n° 342.

Art. 30

Addizionale provinciale

Il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di spettanza provinciale, riscosso contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, viene riversato alla Provincia con cadenze stabilite di concerto con l'Amministrazione Provinciale.

Art. 31

Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Sulle somme da rimborsare dovrà essere corrisposto l'interesse nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 165 della L. 27 dicembre 2006 n. 296.

Art. 32

Sanzioni ed interessi

Per quanto attiene all'applicazione delle sanzioni per la violazione alle norme tributarie contenute nel presente Regolamento si fa specificamente riguardo all'art. 76 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n° 507, così come modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 18

dicembre 1997 n. 472 e dall'art. 5 del D.Lgs. 5 giugno 1998 n. 203.
Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionali si applicano gli interessi nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 165 della L. 27 dicembre 2006 n. 296.

Art. 33

Sanzioni amministrative

Per tutte le altre violazioni alle norme del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa, salvo che il fatto non costituisca reato.

Per tutto quanto attiene all'aspetto sanzionatorio diverso da quello di carattere tributario si fa esplicito riferimento al regolamento di igiene urbana.

Art. 34

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Art. 35

Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

È pure da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quelle del presente.

Art. 36

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a. Le leggi nazionali e regionali;
- b. Il regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti;
- c. Gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.